

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 089/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 10 aprile 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DEL S.S. BARLETTA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 7.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA BARLETTA/PAGANESE DEL 15.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 163/DIV del 16.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Barletta Calcio di Barletta. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL JOLLY MONTEMURLO S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. DIDI LUCA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, JOLLY MONTEMURLO/FIDENZA S.R.L. DEL 14.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 67 del 18.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Jolly Monemurlo S.S.D. A.R.L. di Montemurlo (Prato). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DELL'A.S. SANCOLOMBANO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €3.000,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANCOLOMBANO/OLTREPOVOGHERA DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 23.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Sancolombano di San Colombano al Lambro (Milano). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL SAVONA F.B.C. S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAVONA/GROSSETO DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 169/DIV del 24.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. S.r.l. di Savona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Serapio Deroma - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO DEL CALC. NARCISO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/JUVE STABIA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Narciso Antonio. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DEL FOGGIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA CALCIO/JUVE STABIA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO DAL CALC. BELLUCCI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA GINNASTICA E CALCIO SORA/CYNTHIA 1929 S.R.L. DEL 22.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 115 del 25.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Bellucci Giuseppe. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO DEL CALC. DEL NERO SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MASSESE 1919/POGGIBONSI DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Del Nero Simone, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Nicolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia - Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

9. RICORSO DEL JOLLY MONTEMURLO S.S.D. A.R.L AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PAOLIERI EDOARDO SEGUITO GARA DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES JOLLY MONTEMURLO/MASSESE DEL 28.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 30.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Jolly Monemurlo S.S.D. A.R.L. di Montemurlo (Prato), riduce la sanzione inflitta al calciatore Paolieri Edoardo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

10. RICORSO DEL CALC. MOSCARDELLI DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LECCE DEL 28.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Moscardelli Davide, riduce la sanzione inflitta a 4 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

11. RICORSO DEL CALC. LEPORE FRANCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CATANZARO/LECCE DEL 28.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Lepore Franco. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

12. RICORSO DEL NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/REAL VICENZA DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n.178/DIV del 30.3.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Novara Calcio S.p.A. di Novara, riduce la sanzione inflitta ad €1.000,00 di ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

13. RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. CALCIO CITTÀ DI BRINDISI AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €800,00 ALLA RECLAMANTE;
- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL CALC. FERRARA MICHELE,

INFLITTE SEGUITO GARA FRANCAVILLA/CALCIO CITTÀ DI BRINDISI DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 118 del 30.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.R.L. Calcio Città di Brindisi di Brindisi. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

14. RICORSO DEL CALCIO BRESCIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BENALI AHMAD SEGUITO GARA BRESCIA/TRAPANI DEL 29.3.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 85 del 30.3.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Brescia di Brescia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 10 aprile 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio